

N. R.G. 2204/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Valter Colombo	Presidente
dr. Gabriella Anna Maria Schiaffino	Consigliere
dr. Carlo Maddaloni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **2204/2019** promossa in grado d'appello

DA

(C.F. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in  
\_\_\_\_\_ presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avv. \_\_\_\_\_ come da delega in atti

**APPELLANTE**

**CONTRO**

(C.F. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in  
VIA \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_

che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. \_\_\_\_\_ A

APPELLATO

avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale  
sulle seguenti conclusioni.

Per \_\_\_\_\_

"piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:

- nel merito in principalità, per tutti i motivi dianzi esposti, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N. 15239/18 nella parte in cui non ha riconosciuto l'inadempimento dell'Avv. \_\_\_\_\_ all'incarico professionale ricevuto parte di \_\_\_\_\_ e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto da parte di quest'ultimo in favore dell'attore;
- nel merito, sempre in via principale, riformare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento civile avente R.G.N. 15239/18 nella parte in cui non ha ritenuto di dover condannare l'Avv. \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni in favore di \_\_\_\_\_ per tutti i motivi esposti in narrativa e pertanto, accertata e dichiarata la negligenza professionale dell'Avv. \_\_\_\_\_ nell'espletamento del mandato professionale, sia nel primo che nel secondo grado per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore del sig. \_\_\_\_\_ della somma di € 85.500,00 oltre a € 6.000,00 oltre accessori.  
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio".

Per \_\_\_\_\_

Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, adversis reiectis così giudicare:

**NEL MERITO E IN VIA PRELIMINARE**

- Respingere la impugnazione proposta da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento del Tribunale di Milano in composizione Collegiale il giorno 16.4.19 per i motivi negli atti riversati e riversandi.  
Spese di lite rifuse.
- Nella denegata ipotesi di non condivisione delle eccezioni ante esposte autorizzare ex art. 269 cpc \_\_\_\_\_ a chiamare in causa la propria Compagnia di Assicurazioni Uni. \_\_\_\_\_ a, con

12, suo legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenerne manleva nella denegata ipotesi di soccombenza.

#### **NEL MERITO**

- Respingere l'appello introdotto da \_\_\_\_\_ con atto di citazione 28.5.19 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui agli atti, conseguentemente confermando il provvedimento del Tribunale di Milano in composizione collegiale oggetto della presente impugnazione.

- Condannare, in ogni caso, \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia.

Spese di lite rifuse.

#### **IN SUBORDINE**

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante \_\_\_\_\_ e in caso di accertamento di importo risarcitorio a suo favore, condannare \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in \_\_\_\_\_ Ager \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n.12, a tenere l'avv. \_\_\_\_\_ manlevato ed indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa a lui derivare, anche per rifusione delle spese di lite, disponendo a norma dell'art. 1917 c. 2 c.c. che la Compagnia di assicurazione terza chiamata provveda al pagamento diretto a favore dell'appellante

Spese di lite rifuse o compensate.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Con ogni più ampia riserva.

Si producono i sottonotati documenti:

- 4) copia atto precetto notificato in data 10/7/2019;
- 5) copia atto di pignoramento 18/9/2019;
- 6) copia atto di trasferimento di proprietà autovettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto, ex art. 702 bis c.p.c. ed artt. 3, 4 e 14 del d.lgs. 150\2011, dall'avv. \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ per ottenere il pagamento del compenso per l'attività giudiziale prestata in favore del convenuto, accoglieva parzialmente la domanda e, con ordinanza del 16-4-2019, condannava il predetto \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 12.352,50.

Nel ricorso l'avv. \_\_\_\_\_ deduceva di avere assistito il sig. \_\_\_\_\_ sia nella fase stragiudiziale, che nella fase giudiziale, svoltasi in primo grado innanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, in una controversia avente ad oggetto una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato quale dirigente od in subordine quale quadro, e di avere inutilmente chiesto il pagamento del compenso maturato, calcolato ai sensi del DM 55\2014, e determinato nell'importo di euro 18.248,50.

Il convenuto si costituiva nel processo, eccependo di avere corrisposto un acconto di euro 5.896,00 che il professionista aveva imputato a prestazioni di consulenza anziché all'attività giudiziale, lamentando la negligente esecuzione del mandato da parte dell'avv. \_\_\_\_\_, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato in euro 85.500,00.

Con l'ordinanza impugnata, il tribunale rilevava come le prestazioni rese dall'avv. \_\_\_\_\_ non fossero neppure contestate, quanto alla loro materiale esecuzione, e quanto alla rispondenza degli importi degli onorari ai valori medi di cui al DM 127\2004.

Il primo giudice portava in detrazione, dal credito del professionista, la somma versata in acconto dal \_\_\_\_\_, non avendo l'avv. \_\_\_\_\_ allegato di avere svolto autonoma attività di consulenza rispetto a quella prodromica in funzione dell'instaurando giudizio.

Il tribunale escludeva profili di negligenza professionale dell'avv. \_\_\_\_\_ e quindi riteneva l'infondatezza sia della censura di inadempimento che della domanda risarcitoria riconvenzionale del \_\_\_\_\_, che veniva respinta.

Detta ordinanza è stata appellata da \_\_\_\_\_, che ne ha chiesto la modifica, con il rigetto della domanda dell'avv. \_\_\_\_\_ e l'accoglimento della propria domanda risarcitoria.

Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione, attesa l'inappellabilità dell'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario speciale ex art. 702 bis c.p.c., ed artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150 del 2011, e contestando comunque il fondamento dell'appello.

La causa è stata decisa nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.

Per contrastare detta eccezione, l'appellante assume come la domanda riconvenzionale dal medesimo proposta sarebbe stata regolata da un rito differente dalla domanda proposta dall'avv. \_\_\_\_\_, ed in particolare dal rito sommario ordinario.

Sempre secondo l'appellante, stante la presenza nello stesso processo di due domande soggette a riti differenti, dovrebbe trovare applicazione l'art. 40 comma 4 c.p.c., e quindi il giudizio dovrebbe seguire le forme del rito applicabile alla domanda di maggior valore, che era la riconvenzionale dal medesimo proposta.

Pertanto, dovendo applicarsi alla presente causa il rito sommario ordinario, l'ordinanza che ha definito il processo sarebbe impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.

La tesi difensiva dell'appellante è infondata per due ragioni.

Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il "quantum debeatur", sia che la stessa sia estesa all'"an" della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 (Cass. 10410\2018; Cass. SU 4485\2018; Cass. 12411\2017, Cass. 4002\2016).

Nella ipotesi, che si verifica nella presente fattispecie, in cui il cliente convenuto proponga anche una domanda riconvenzionale, la Suprema Corte ha chiarito come " qualora la difesa del convenuto si sia concretata nell'allargamento dell'oggetto del giudizio con una domanda ed essa non ponga problemi di competenza, nel senso che non esorbiti dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14, viene in giuoco il quarto comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., il quale è applicabile al procedimento di cui allo stesso art. 14, da ciò conseguendo che il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un'attività istruttoria non sommaria. In questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario..." (SU 4485\2018, già citata).

Nella fattispecie in esame, emerge dagli atti processuali, come l'ordinanza impugnata sia stata emessa, dal tribunale in composizione collegiale, all'esito di un procedimento introdotto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, e come l'organo giudicante abbia ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto potesse essere trattata con il rito sommario.

La Corte di Cassazione, con successive pronunce, ha confermato la (sola) ricorribilità per cassazione dell'ordinanza pronunciata ex art. 14 d. lgs. 150\2011 che abbia pronunciato sulla domanda dell'avvocato e sulla riconvenzionale del convenuto (in modo implicito, ma inequivoco, Cass. 29691\2019, che ha deciso un ricorso avverso una ordinanza resa in primo grado dal tribunale in composizione collegiale, dove era stata proposta anche una domanda riconvenzionale risarcitoria da parte del convenuto).

Le osservazioni che precedono già giustificano una pronuncia di inammissibilità della impugnazione. Va ulteriormente rilevato come sia pacifico che il tribunale abbia deciso la causa in primo grado secondo il rito speciale di cui all'art. 14 citato, che prevede l'inappellabilità della ordinanza che definisce il giudizio.

Non può pertanto non trovare applicazione il consolidato principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (Cass. 210\2019; Cass. 20705\2018).

Per le ragioni che precedono, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da \_\_\_\_\_

Tutte le altre questioni prospettate dalle parti rimangono assorbite.

L'appellante, soccombente nel processo, va condannato al rimborso delle spese processuali in favore dell'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (e successive modifiche), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), in euro 9.515,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie.

Non ricorrono i presupposti per pronunciare una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara inammissibile l'appello proposto da \_\_\_\_\_
- b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in euro 9.515,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;

c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020

Il Consigliere est Carlo Maddaloni

Il Presidente Valter Colombo